



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

SETTORE : UFFICIO FINANZIARIO COMUNALE

Responsabile: Dott.Ssa Antonella Melis

COPIA DETERMINAZIONE N. 66 **DEL** 17/02/2021

PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 76 **DEL** 17/02/2021

OGGETTO:

Autorizzazione dipendente comunale allo svolgimento di prestazioni lavorative presso il comune di Nureci ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno DICIASSETTE del mese di FEBBRAIO, nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott.Ssa Antonella Melis, nella predetta qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Evidenziato che in questo Comune presta attività lavorativa a tempo indeterminato e pieno la Dott.ssa Anna Franca Zaccheddu, Operatore Sociale, Categoria D;

Vista la nota a firma del Sindaco del Comune di Nureci prot. 215 del 04.02.2021, ns prot. 699 del 05.02.2021 con la quale è stata richiesta la disponibilità del predetto dipendente a prestare lavoro straordinario per un numero di ore non superiore a 12 settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557 Legge n. 311/2004;

Accertato che il dipendente interessato ha manifestato la propria disponibilità a prestare servizio presso il Comune richiedente;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo a cui il dipendente è funzionalmente assegnato;

Vista la nota prot. 1047 del 17.02.2021, a firma del sindaco del comune di Laconi, con la quale, nell'acconsentire ad autorizzare in dipendente interessato, sono dettate al sottoscritto le condizioni di massima da rispettare;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, che dispone: "I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 secondo cui la predetta disposizione introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e si attegga come normativa speciale, in sostanza, derogando al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i dipendenti degli enti locali con regime di rapporto a tempo pieno;

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

- il parere n. 33/2009 della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia, che conferma la vigenza della normativa suddetta, precisando che l'attività lavorativa prestata presso altro ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione;

- il d.lgs. n. 66/2003, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che testualmente recita: "La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario";

- le disposizioni di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

Dato atto che, ai sensi di quanto sopra richiamato, l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 costituisce norma speciale e che, pertanto, un pubblico dipendente a tempo pieno ed indeterminato può, se autorizzato, effettuare attività lavorativa presso altro ente con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore settimanali, per un massimo di ulteriori 12 ore;

Dato atto altresì:

- che il rapporto di lavoro subordinato presso il Comune di Nureci dovrà svolgersi nel periodo dal 22.02.2021 al 02.04.2021 e per un massimo di n. 12 ore settimanali, oltre le ore di lavoro svolte presso il Comune di Laconi e senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso questo ente;

- che le ore di lavoro dovranno essere svolte presso il comune di Nureci in orari diversi rispetto a quelli svolti presso il comune di Laconi;

- che la prestazione di lavoro resa dal dipendente a favore del Comune di Nureci dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;

- che le ferie dovranno essere fruito negli stessi periodi, essendo precluso al Comune di Nureci di fruire delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle ferie concesse dal Comune di Laconi;

Accertata l'assenza di incompatibilità di diritto e di fatto nell'interesse del buon andamento dell'ente né di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali;

Visto l'art. 107 del TUEL - D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti ed in particolare il comma 3, lett. e) in base al quale gli atti di amministrazione e gestione del personale sono di competenza dei dirigenti;

Visto l'art. 109, comma 2, del TUEL - D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Ritenuto di autorizzare il dipendente dott.ssa Anna Franca Zaccheddu a prestare attività lavorativa presso il Comune di Nureci;

Visti:

- il d.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento uffici e servizi;

DETERMINA

1) di autorizzare la Dott.ssa Anna Franca Zaccheddu, dipendente del Comune di Laconi a tempo pieno ed indeterminato, a prestare attività lavorativa a favore del Comune di Nureci, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, nel periodo dal 22.02.2021 al 02.04.2021 e nel limite di 12 ore settimanali, oltre le ore di lavoro svolte presso il Comune di Laconi e senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con questo ente;

2) di dare atto che:

- le ore di lavoro dovranno essere svolte presso il comune di Nureci in orari diversi rispetto a quelli svolti presso il comune di Laconi;
- la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore del Comune di Nureci dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- le ferie dovranno essere fruito negli stessi periodi, essendo precluso al Comune di Nureci di fruire delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle ferie concesse dal Comune di Laconi;

Determina N. 66 del 17/02/2021

Oggetto: Autorizzazione dipendente comunale allo svolgimento di prestazioni lavorative presso il comune di Nureci ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004.

***IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS***

Note:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente Determinazione viene iniziata in data 18/02/2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 18/02/2021

Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Laconi, _____